REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA



Assessorato della Salute Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 2 Formazione

Autorizzazione ERAP

per l'attivazione di un corso di qualificazione in Assistente di Studio Odontoiatrico

ASO 21 2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO il D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.3 - octies comma 3 inerente l'Area delle

professioni sociosanitarie;

VISTA la Legge 1 febbraio 2006, n. 43 recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie

infermieristiche, riabilitative, tecnico sanitarie e delle prevenzione e delega del Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" che all'articolo 1, comma 2, conferma la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della Legge 10 agosto 2000, n. 251, e

del Ministro della sanità 29 marzo 2001;

VISTO l'Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006 e per la disciplina della relativa formazione,

repertorio atti n. 209/ CSR del 23 Novembre 2017;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018 che recepisce tale

l'Accordo e individua la figura e il profilo di Assistente di Studio Odontoiatrico;

ATTESO che nel documento tecnico, approvato con il suddetto Accordo, viene definita la figura

professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico le cui attività e competenze sono illustrate nell'allegato 1 e nell'allegato 2, parti integranti del citato Accordo e che la programmazione e l'organizzazione dei corsi di formazione viene demandata alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano le quali provvedono nel rispetto degli standard formativi e

professionali minimi;

VISTO in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo ai sensi del quale: "la formazione dell'Assistente di

Studio Odontoiatrico è di competenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le

precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti";

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2022 recante "Recepimento dell'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario";

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Odontoiatrici e Medico Dentistici sottoscritto da A.I.O. (Associazione Italiana Odontoiatri), CIFA, FIALS, e CONFSAL il 30 marzo 2017 e depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA

la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA

la Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTA

la Legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e in particolare l'art.68 e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P. Reg. n. 12/2019 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n.6 e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.P.Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale, vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 586 del 16 dicembre 2022, è stato conferito, ai sensi dell'art. 9 comma 8 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute al Dott. Salvatore Requirez;

VISTO

il D.D.G. n. 53 del 02/02/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio 2 "Formazione" alla Dott.ssa Maria Lucia Furnari;

VISTA

la nota prot. 0000846 del 10/01/2023 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha delegato i Dirigenti delle strutture intermedie del Dipartimento all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e concessione nell'ambito delle materie di rispettiva competenza;

VISTO

il D.A. n. 1649 del 30/07/2019 "Regolamentazione regionale formazione Assistente di studio odontoiatrico DPCM 09/02/2018 recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 209/CSR del 23/11/2017";

VISTA

l'istanza formulata da ERAP con prot. 95 del 29.05.2023 acquisita agli atti con prot. 18672 del 29.05.2023 con la quale viene richiesta l'autorizzazione allo svolgimento di un'edizione del corso per il conseguimento della qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico presso la sede formativa accreditata sita ad Agrigento in Viale Leonardo Sciascia n. 232;

ATTESO CHE

l'Amministrazione regionale ha già acquisito l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla insussistenza delle condizioni ostative di cui al D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., riservandosi di acquisire la documentazione antimafia dai competenti uffici;

VISTA

la nota prot. 0020596 del 12.06.2023 con la quale sono state richieste al suddetto Ente alcune integrazioni documentali;

PRESO ATTO

che con prot. 98 del 23.06.2023 acquisita al protocollo con il prot. 22474 del 26.06. 2023, ERAP ha inviato le integrazioni richieste;

ACCERTATA

la conformità della documentazione prodotta da ERAP alle disposizioni di cui al D.A. 30.07.2019, n.1649;

CONSIDERATO

che "l'Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario", recepito con D.P.C.M. 9 marzo 2022, sostituisce "l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse

sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43";

CONSIDERATO

che secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 14 del succitato Accordo 7 ottobre 2021 "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR)";

RITENUTO

nelle more dell'adozione della nuova disciplina di cui all'Accordo del 7 ottobre 2021, di dovere autorizzare ERAP allo svolgimento del corso di qualificazione in Assistente di Studio Odontoiatrico ai sensi del D.A. 1649 del 30/07/2019 presso la sede formativa accreditata sita ad Agrigento in Viale Leonardo Sciascia n. 232.

DECRETA

- Art. 1 l'Ente ERAP con sede legale a Canicattì (AG) in via Fasci Siciliani n. 4 è autorizzato a realizzare una edizione del corso di qualificazione in Assistente di Studio Odontoiatrico ai sensi del D.A. n. 1649 del 30/07/2019, che si svolgerà presso la sede formativa accreditata sita ad Agrigento in Viale Leonardo Sciascia n. 232.
- Art. 2 Il corso è articolato in n. 300 ore di teoria ed esercitazioni e 400 ore di tirocinio e non può avere una durata inferiore a mesi sei e maggiore a mesi dodici.
- Art. 3 Al suddetto corso viene attribuito il codice identificativo univoco ASO 21 2023 che dovrà essere riportato in tutta la documentazione inerente al corso autorizzato con il presente provvedimento.
- Art. 4 É fatto obbligo all'Ente, dopo il definitivo inserimento degli allievi e prima dell'inizio delle attività corsuali, di fare vidimare presso il Servizio 2 DASOE il registro di classe in cui devono essere inseriti i nominativi degli allievi. Contestualmente alla vidimazione del registro deve essere consegnata copia del verbale, redatto ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dal Direttore del corso con il quale vengono ammessi alla frequenza i discenti e contestualmente viene attestato che ciascun discente è in possesso dei requisiti di accesso al corso, secondo quanto indicato al punto 4 dell'allegato IV del D.A. n.1649/2019.
- Art. 5 É, altresì, fatto carico all'Ente di attenersi alle seguenti disposizioni:
 - corretto svolgimento della didattica secondo il calendario delle attività formative allegato all'istanza di autorizzazione. Eventuali variazioni dovranno essere trasmesse tempestivamente a mezzo PEC al Sevizio 2 DASOE;
 - corretta tenuta del registro di classe sottoscritto dal direttore del corso, dal tutor d'aula e dai docenti con l'indicazione degli argomenti trattati;
 - il rispetto della trascrizione nel registro del corso, vidimato dal Servizio 2 DASOE, degli orari e delle presenze degli allievi come da calendario allegato all'istanza di autorizzazione;
 - trasmissione del report relativo al tracciamento del tempo di permanenza in piattaforma e delle lezioni fruite da ciascun partecipante, trasmissione dell'esito dei test di apprendimento a conclusione dell'unità didattica fruita in modalità FAD;
 - corretto svolgimento delle attività di tirocinio.
- Art. 6 L'Assessorato della Salute si riserva di effettuare visite ispettive, con proprio personale o mediante personale dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento, nonché il corretto svolgimento dell'attività formativa.
- Art. 7 Secondo quanto previsto all'art. 4 del D.A. n.1649/2019, la non osservanza di quanto previsto nel succitato dispositivo e nel relativo allegato IV, nonché delle direttive che l'Assessorato della Salute potrà impartire in materia, comporterà la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative, ancorché già autorizzate ai sensi del presente

provvedimento e non ancora iniziate e l'esclusione da futuri corsi di Assistente di Studio Odontoiatrico.

- Art. 8 Il presente provvedimento è soggetto a revoca qualora dovesse essere accertata anche soltanto una delle cause di decadenza, divieto o sospensione ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..
- Art. 9 Il corso dovrà avere inizio entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione; in caso di mancato avvio entro tale termine l'autorizzazione deve intendersi automaticamente decaduta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss.mm.ii..

Palermo, 10.07.2023

La Dirigente del Servizio Maria Lucia Furnari